



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR – TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DELLA SEDE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA, VIA GANACETO N. 134. C.I.G. n. 59575169B8

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio Bar – Tavola Calda all’interno della sede della C.C.I.A.A. di Modena (MO), via Ganaceto n. 134, in favore del personale dipendente camerale e della Azienda Speciale e di tutti coloro che frequentano l’Ente Camerale.

ART. 2

DURATA DELL’APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2019, salvo l’emanazione di provvedimenti legislativi che modifichino l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Ente Camerale tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto. Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni, limitatamente al tempo necessario per l’espletamento del nuovo affidamento.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, nei casi previsti dal successivo art. 15.

Alla scadenza naturale del contratto l’affidatario del servizio dovrà lasciare i locali liberi e sgombri da persone e da cose ad eccezione degli allestimenti esistenti di proprietà dell’Ente Camerale.

ART. 3

LOCALI, ATTREZZATURE E LORO MANUTENZIONE

La Camera di Commercio di Modena mette a disposizione dell’affidatario i seguenti locali:

- bar interno della Camera di Commercio al piano terra (superficie mq 54,78) con accesso esclusivamente dal cortile interno e locale mensa al primo piano (ala Corso Cavour), di mq 92,40, attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande ad uso;
- deposito in prossimità del bar, all’interno dell’autorimessa, di mq 6,00 circa.

I suddetti locali vengono consegnati all’affidatario in ottimo stato ed adeguati all’utilizzo di cui trattasi secondo la normativa vigente. Gli arredi e le attrezzature vengono consegnati in ottimo stato di funzionamento. Gli arredi e le attrezzature che la Camera di Commercio mette a disposizione dell’affidatario sono espressamente menzionati nei verbali di consegna. I locali sono dotati degli allacciamenti per i servizi di acqua, luce, gas e riscaldamento.

All’affidatario non è consentito modificare la struttura e la destinazione dei locali assegnati.

Al momento della cessazione del contratto, l’affidatario è tenuto a riconsegnare i beni mobili (arredi, attrezzature, etc.) nel primitivo stato risultante dal verbale di consegna, fatto salvo il deperimento d’uso, e l’obbligo di indennizzare la Camera di Commercio per gli eventuali danni. Sono a carico della Camera di Commercio le spese per la manutenzione e la riparazione straordinaria di arredi ed attrezzature. Sono a carico del affidatario la manutenzione ordinaria nonché il reintegro di attrezzature rese inutilizzabili.

Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati all’Ente Camerale in perfetto stato di conservazione restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all’atto della



riconsegna, saranno valutati dalla Camera di Commercio ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale

L'affidatario sarà responsabile dei danni che per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo dovessero derivare ai locali medesimi.

L'affidatario dovrà accettare quelle variazioni nei locali che la Camera di Commercio ritenesse opportuno effettuare e non potrà eseguire o permettere che altri eseguano variazioni nei detti locali senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Camerale. Qualora, e soltanto previa autorizzazione dell'Ente Camerale, venissero eseguiti dall'affidatario lavori di adattamento o di abbellimento nei locali dell'esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio dell'Ente, senza che l'affidatario possa vantare diritto a indennità di sorta.

ART. 4

ONERI PER L'IMPRESA

L'affidatario si obbliga a condurre l'esercizio nel rispetto del decoro dell'Ente Camerale, attenendosi alle prescrizioni che al riguardo questo potrà, eventualmente, impartire. Non potrà cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'esercizio come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate al Bar per adibirle ad uso diverso da quello indicato nel presente atto.

E' consentito, con il consenso della Camera di Commercio, il subentro qualora esso sia determinato dalla trasformazione giuridica dell'impresa contraente, purché la nuova compagine contempli in posizione non marginale il nominativo sopra intestato.

L'affidatario dovrà inoltre tenere in uno stato decoroso e di perfetta pulizia i locali, i mobili ed il materiale destinato al servizio.

E' espressamente vietata l'installazione di slot machine e videolotterie previsti dall'art. 110, comma 6, lett a) e b) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

La Camera di Commercio, per parte sua, si impegna a non affidare a terzi l'esercizio all'interno della struttura di attività simili a quella esercitata dall'affidatario.

L'Ente Camerale si riserva però la facoltà di permettere che altri somministrino pasti e/o vendano cibi, bevande o simili in occasione di mostre, convegni, manifestazioni, etc, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni o proteste di sorta.

La non ottemperanza a prescrizioni o direttive non previste nel presente contratto, impartite per iscritto dalla Camera di Commercio, comporta la possibilità per la Camera stessa di risolvere il presente contratto.

ART. 5

PREZZI CONTRATTUALI

L'affidatario dovrà corrispondere annualmente, a titolo di affitto dei locali e delle attrezzature utili per la conduzione della gestione, una somma pari a quella offerta in sede di gara, oltre le imposte previste per legge.

L'affidatario dovrà corrispondere annualmente, quale canone forfetario per spese di luce, acqua, riscaldamento, condizionamento, pulizia degli spazi antistanti e pulizia wc di pertinenza, uso attrezzature di proprietà dell'Ente, la somma di **€ 1.000,00 (mille/00)**, oltre imposte previste per legge.



L'affidatario dovrà praticare in favore dei dipendenti camerali e della Azienda Speciale la percentuale di sconto del 10% rispetto ai prezzi dei prodotti praticati al pubblico.

I prezzi dei prodotti dovranno obbligatoriamente essere esposti al pubblico, in apposito listino e preventivamente comunicati al Servizio Provveditorato.

L'affidatario dovrà garantire la spendibilità presso di sé dei buoni pasto in uso ai dipendenti camerali e ai dipendenti della Azienda Speciale, stipulando apposita convenzione con la società fornitrice degli stessi.

ART. 6

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente appalto, a cura dell'affidatario, dovrà essere costituita all'atto della sottoscrizione del contratto, una cauzione pari al **10%** del canone totale della concessione (canone annuale per numero di anni) come fissato in sede di offerta, da corrispondersi per tutta la durata contrattuale.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno al pagamento della somma corrispondente alla cauzione, alla CCIAA di Modena ad insindacabile richiesta dell'Ente Camerale, senza opporre eccezioni, entro quindici giorni dalla semplice richiesta dello stesso Ente.

La cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Ente Camerale per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata a fine rapporto su autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà osservare gli orari che verranno disposti dalla Camera di Commercio. In generale, e salva diversa disposizione della Camera, il bar interno dovrà rimanere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00 in concomitanza con l'apertura degli uffici camerali. L'Ente potrà chiedere, senza alcun compenso, un orario straordinario o festivo in presenza di eventi e/o convegni.

L'accesso dei clienti al bar è consentito esclusivamente dall'ingresso situato nel piazzale interno della Sede Camerale. Non è consentito in alcun modo l'accesso dei clienti al bar fuori dall'orario di apertura della Camera e nei giorni di chiusura tranne nelle ipotesi previste nel presente capitolato.

I periodi di chiusura vanno concordati preventivamente con l'Ente Camerale, in linea di massima distribuiti in tre periodi: mese di agosto, festività natalizie e pasquali.

L'esercizio dovrà essere fornito di generi di consumo genuini, della migliore qualità ed in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico. I cibi dovranno essere conservati in osservanza delle norme in materia di igiene e sanità. **Nei giorni di rientro obbligatorio per i dipendenti camerali (attualmente previsti per il lunedì ed il giovedì) dovrà essere garantito il menù tavola calda.**

La Camera di Commercio potrà consigliare all'affidatario la provvista di quei generi di consumo di cui giudicasse opportuna la vendita e l'affidatario si impegna, salvo motivate ragioni, a seguire i consigli dell'Ente Camerale.

La vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, costituisce giusta causa di recesso dal presente contratto senza preavviso, ferme restando le sanzioni che la legge stabilisce per simili trasgressioni.



E' fatto obbligo all'affidatario esporre i prezzi dei prodotti e dei generi di consumo in vendita.

ART. 8

PERSONALE ADDETTO AL BAR

L'affidatario si assume tutte le responsabilità civili e penali che potranno derivare dal rapporto di lavoro con il personale dipendente. Si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti norme sindacali, previdenziali ed assistenziali, nonché del contratto collettivo nazionale di settore, restando al riguardo unico responsabile verso il personale stesso, gli Enti assicuratori e le associazioni di categoria. Per quanto sopra, l'Ente Camerale è sollevata da ogni responsabilità.

Il personale degli esercizi dovrà essere idoneo a svolgere le mansioni previste e dovrà essere in numero sufficiente per un sollecito servizio.

ART. 9

CONTROLLI SULLA GESTIONE

I Dirigenti od il Provveditore della Camera di Commercio hanno diritto di accesso a tutti i locali in cui viene svolto il servizio per la vigilanza e per l'accertamento dell'osservanza del contratto e delle disposizioni in esso contenute.

ART. 10

DISPOSIZIONI VARIE

Nei locali in cui viene svolto il servizio è assolutamente proibito l'ingresso ai suonatori ambulanti. Sono vietate, inoltre, le adunanze ed in genere tutto quanto non si addica alla convenienza del luogo e quant'altro possa recare disturbo o nocimento all'attività della Camera di Commercio.

La pubblicità nei locali in cui viene svolto il servizio è riservata alla Camera di Commercio che potrà provvedervi direttamente o per mezzo di imprese concessionarie.

L'affidatario ha però facoltà di esporre i cartelli pubblicitari dei generi di consumo che sono in vendita previo nulla-osta dell'Ente Camerale.

E' fatto divieto di apporre insegne di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio in parola.

ART. 11

SPESE PER L'ESERCIZIO DEL BAR

Sono a carico dell'affidatario le imposte e tasse dirette e indirette, nonché diritti vari inerenti agli esercizi, ivi compresi quelli per il rilascio e rinnovo delle previste licenze ed autorizzazioni amministrative, nonché le spese per i dipendenti e gli eventuali contributi di legge. Resta a carico dell'Ente Camerale l'imposta sui fabbricati.

ART. 12

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni normative riguardanti la sicurezza del posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), la pulizia dell'esercizio pubblico, la pulizia sanitaria, i tributi vari nonché tutte quelle istruzioni e norme che l'Ente appaltante dovesse impartire nell'interesse del servizio e della conduzione dell'esercizio.



L'affidatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di disciplina del commercio, dei pubblici esercizi e della somministrazione di alimentari e bevande.

L'affidatario solleva pienamente la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità per danni od infortuni eventualmente derivanti dalle facoltà consentite dal presente contratto. A tal fine l'affidatario, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, s'impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di assicurazione, di rilevanza nazionale ed internazionale, un'assicurazione secondo le seguenti modalità:

1) polizza assicurativa RC con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ciascun sinistro e che tenga completamente indenne l'Ente Camerale per danni a terzi per tutto il periodo della gestione;

2) polizza di assicurazione contro il furto, incendio e danneggiamenti per un valore di € 500.0000,00.

Tali assicurazioni devono essere consegnate alla CCIAA di Modena all'atto della stipula della concessione e mantenute per tutta la durata della gestione dello stesso; la mancata consegna delle polizze costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione e comporta l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 13

RESPONSABILITÀ' PER DANNI

L'affidatario rimane unica responsabile della custodia e della conservazione della merce, dei mobili, degli oggetti, dei beni di consumo, degli attrezzi e dei materiali tutti ubicati nei locali del Bar per sottrazioni, furti, distruzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano in ogni caso e per qualsiasi motivo derivare a persone e a cose che siano presenti nei locali.

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali danni provocati da eventi alla stessa non imputabili come ad esempio – a puro titolo esemplificativo – black out elettrici o idrici.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'affidatario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Ente camerale, di cedere a terzi tutto o parte del contratto di appalto ovvero di subappaltare tutto o in parte l'esecuzione del servizio.

ART. 15

PENALITÀ' - REVOCA DELL'APPALTO

La violazione di qualunque disposizione contenuta nel bando, nel capitolato o nella convenzione o il compimento da parte dell'affidatario o dei suoi familiari o dei suoi dipendenti di azioni od omissioni che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio o recare nocimento alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà all'Ente Camerale di adottare a carico dell'affidatario sanzioni adeguate all'importanza ed alla gravità dell'infrazione, non esclusa,



nei casi più gravi, l'adozione della risoluzione del contratto, salva l'azione di risarcimento dei danni subiti.

Il contratto si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento dell'affidatario, fatta salva per la Camera di Commercio la facoltà di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria dello stesso fino all'aggiudicazione di una nuova gara di appalto.

La concessione, inoltre, si considererà revocata qualora, durante l'esercizio, l'affidatario perda per qualsiasi motivo i requisiti indispensabili per la titolarità delle licenze di pubblico esercizio. Nel caso, invece, di scioglimento della società concessionaria, la Camera riterrà senz'altro risolto il contratto, fatti salvi eventuali risarcimenti di danni e la definizione di eventuali rapporti patrimoniali.

Alla scadenza del contratto l'affidatario dovrà rinunciare alle due licenze di pubblico esercizio a lui intestate senza nulla pretendere dalla Camera di Commercio a titolo di avviamento od altro.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal contratto dando un preavviso di mesi sei (6), da notificarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ART. 16

RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che dovessero sorgere durante la concessione o al suo termine tra la Camera di Commercio e l'affidatario saranno demandate alla Camera Arbitrale della provincia di Modena. Il giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti.

ART. 17

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente determinato nel presente contratto, le parti contraenti si riferiscono alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'affidatario deve eleggere il proprio domicilio a Modena per qualunque comunicazione o notificazione (sia amministrativa che giudiziaria) da farsi all'affidatario stesso in relazione al contratto ed alle eventuali contestazioni che ne derivassero. E' fatto divieto di stabilire la sede legale od amministrativa presso i locali della Camera di Commercio.

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, in relazione al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 20

SPESE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE



Camera di Commercio
Modena



Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione ed altre inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico delle parti in uguale misura.